



Prot. n. 1776/D

Treviso, 30 dicembre 2017

OGGETTO: Legge 27 dicembre 2017 n. 205 - Legge di bilancio 2018 - Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 45 - Collegato alla legge di stabilità regionale 2018

Ai Dirigenti

Ai Titolari di Posizione Organizzativa

e p. c. Al Presidente

SEDE

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre la legge di bilancio 2018. Nel BURV del 29 dicembre è stata pubblicato il collegato alla legge di stabilità regionale 2018.

Tra le norme di interesse per la Provincia segnalo:

NORME FINANZIARIE

comma 838

Alle Province, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, è attribuito un contributo di 317 milioni di euro per l'anno 2018 e di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Le risorse sono ripartite, con decreto del Ministero dell'interno, su proposta dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. In assenza, si applicano i criteri previsti dallo stesso comma 838.

Non è pertanto possibile, al momento, quantificare l'ammontare del contributo spettante alla Provincia di Treviso.

E' possibile soltanto fare una simulazione, come risulta dalla tabella allegata, che confronta gli effetti sul bilancio della manovra finanziaria nel 2017 e nel 2018.

Bilancio di previsione

Con D. M. 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, sino al 28 febbraio.

Per il 2018 non sono più previste le disposizioni straordinarie applicate negli anni 2015, 2016 e 2017. Si dovrà procedere pertanto all'approvazione del bilancio triennale, secondo le norme ordinarie.



Commi 1076 e segg. - Viabilità

Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, saranno definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.

Le Province certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento; in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole Province sono versate ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Non è pertanto possibile, al momento, quantificare l'ammontare del contributo spettante alla Provincia di Treviso.

E' possibile soltanto fare una simulazione, come risulta dalla tabella allegata, applicando gli stessi criteri previsti per il 2017 per il riparto del fondo ANAS previsto dall'art. 7 bis del D. L. 24 giugno 2016 n. 113, convertito in Legge 7 agosto 2016 n. 160.

Comma 1079 - Fondo progettazione

E' istituito il Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030.

I criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.

I soggetti beneficiari del finanziamento sono tenuti a procedere all'attivazione delle procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento. Qualora sia stata finanziata la progettazione definitiva, gli enti devono pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro diciotto mesi dall'approvazione del progetto definitivo.



commi 874 e segg. - Spazi finanziari

Vengono disciplinate le modalità per la concessione di spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali (non di risorse effettive) per favorire gli investimenti, in particolare per l'edilizia scolastica.

Comma 70 - Finanziamento funzioni politiche sociali

Per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, è confermato anche per l'anno 2018 un contributo di 75 milioni di euro, destinato alla Regione, al fine di garantire la copertura finanziaria dei servizi erogati dalla Provincia, pur in fase transitoria, per l'anno scolastico 2017-2018, in attuazione della L. R. 19/2015 e della L. R. 30/2016.

Comma 482 - FCDE

Il vincolo dovuto alla progressiva crescita della percentuale di accantonamento obbligatorio al Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato ridotto.

Tra il 2017 e il 2018 si passa dal 70 al 75% invece che al previsto 85%.

GESTIONE DEL PERSONALE

Commi da 844 a 847

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

E' confermata la rideterminazione della dotazione organica nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, cioè in misura pari al 50% della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province devono definire un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali.

A decorrere dall'anno 2018, le Province possono procedere, nel limite della dotazione organica rideterminata e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III.



Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente addetto alle funzioni fondamentali e quindi non interessato dai processi di ricollocazione di cui alla legge 190/2014.

Le Province possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Sono abrogati i divieti previsti dal D. L. 95/2012 e dalla Legge 190/2014.

Sarà necessario pertanto:

- a) Procedere all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 75/2017, che conterrà anche il piano di riassetto organizzativo di cui al comma 844 della Legge 205/2017, che potrebbe essere allegato al DUP;
- b) Verificare la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per procedere alle assunzioni (approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e trasmissione delle informazioni alla BDAP; adozione del piano delle azioni positive e del piano delle performance, inserimento nella programmazione del fabbisogno del personale, attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti, attestazione dell'assenza di personale in eccedenza e/o sovrannumero, rispetto del tetto di spesa del personale).

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

L'art. 4, comma 9 del decreto legge 101/2013, come più volte modificato, da ultimo dall'art.1, comma 1148, lettera g) della Legge 205/2017 prevede la possibilità per le Province di prorogare fino al 31.12.2018 i contratti di lavoro a tempo determinato.

Le disposizioni contenute nell'art. 20 del D. Lgs n. 75/2007 consentono altresì, con la finalità di superare il precariato nelle pubbliche amministrazioni, di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che risultando in servizio alla data del 28 agosto 2015, a seguito espletamento di procedure concorsuali, abbia maturato al 31 dicembre 2017 tre anni di servizio negli ultimi otto anni, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione a tempo indeterminato.

Pertanto, con determinazione n. 1724/108440 del 30 dicembre 2017 è stato disposto di prorogare, al fine di consentire, la valorizzazione delle professionalità acquisite ed il superamento del precariato ai sensi dell'art.20, D. Lgs n. 75/2017, i sei contratti in essere con termine il 31 dicembre 2017 fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data delle procedure di assunzione a tempo indeterminato, fino alla loro conclusione.

Comma 1148 - proroga graduatorie

E' stata posticipata al 31 dicembre 2018 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.



Comma 1148 - co.co.co.

Viene prorogata al 1° gennaio 2019 la possibilità di utilizzare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Comma 526 - incentivi per funzioni tecniche

Viene risolta la problematica relativa all'inclusione degli incentivi per funzioni tecniche nel tetto dei trattamenti accessori, chiarendo che gli stessi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, come adesso prevede il comma 5bis inserito nell'art. 113 del Codice dei Contratti.

CENTRI PER L'IMPIEGO

Commi 793 e segg.

Allo scopo di completare la transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego, il personale delle Province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi della Legge 190/2014, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo, è trasferito alle dipendenze della Regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica.

A tale scopo è previsto ed incrementato il finanziamento statale a favore delle Regioni.

I contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data delle procedure di stabilizzazione, fino alla loro conclusione.

Le Regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono anche nei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere per lo svolgimento delle relative funzioni e possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del D. Lgs. 75/2017 (stabilizzazioni), in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente.

Le Regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti entro la data del 30 giugno 2018.

Fino a tale data, le Province continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano i relativi oneri, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni

Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il



personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale.

Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 45 - art. 54

La Regione del Veneto ha previsto che il personale dipendente dalle Province addetto ai centri per l'impiego del Veneto è collocato nei ruoli dell'ente regionale Veneto Lavoro.

Il trasferimento dalle Province all'ente regionale Veneto Lavoro ha effetto dalla data fissata in apposita convenzione da stipularsi tra Regione del Veneto, Veneto Lavoro, le province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia.

Fino a tale data è prorogata la validità delle convenzioni stipulate tra Regione del Veneto, Province e Città Metropolitana di Venezia in attuazione dell'articolo 5, comma 4, della L. R. 19/2015, fatta salva la possibilità della stipula di convenzioni integrative.

A decorrere dalla data del trasferimento del personale a Veneto Lavoro, l'ente regionale medesimo subentra nelle funzioni attribuite alle Province nella materia dei servizi per l'impiego.

Da tale data sono trasferite a Veneto Lavoro le risorse finanziarie in precedenza attribuite dalla Regione alle Province per la corresponsione del trattamento economico dei rispettivi dipendenti addetti ai centri per l'impiego.

Il personale trasferito a Veneto Lavoro conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento del trasferimento, mediante l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Veneto Lavoro è autorizzato a subentrare nei rapporti a tempo determinato in essere presso le Province che rimarrà assegnato in forza di apposita convenzione tra le Province interessate e Veneto Lavoro.

Con nota prot. 543114 del 29 dicembre 2017, acquisita al prot. n. 108399, la Regione ha preso atto della disposta proroga ex lege dei 7 rapporti di lavoro a tempo determinato della Provincia di Treviso.

Con determinazione n. 1724/108440 del 30 dicembre 2017 si è pertanto dato atto che i contratti a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2017 dei dipendenti assegnati ai servizi per l'impiego sono prorogati *ope legis* ai sensi dell'art. 1, comma 797 della legge di bilancio 2018 n. 205/2017, come preso atto da parte della Regione Veneto con la citata nota ed ai sensi dell'art. 54 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 45

Personale funzioni non fondamentali

Comma 800



Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno *ad personam* per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza.

Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali.

Le Regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO

art. 9, 10 e 11 della L. R. 45/2017

Vengono abrogate tutte le disposizioni vigenti che attribuivano le funzioni alle Province.

Le Province continuano ad esercitare transitoriamente le funzioni in materia di turismo oggetto di riallocazione in capo alla Regione fino alla data individuata nel provvedimento della Giunta regionale approvato ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della L. R. 30/2016, che dovrà individuare altresì le sedi lavorative per l'esercizio delle funzioni in materia di turismo da parte della Regione.

FUNZIONI IN MATERIA DI AGRITURISMO E DI PESCATURISMO

art. 22 della L. R. 45/2017

Vengono abrogate tutte le disposizioni vigenti che attribuivano le funzioni alle Province.

Non è prevista una disciplina transitoria.



FUNZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Art. 46 della L. R. 45/2017

Vengono riallocate alla Regione le funzioni relative agli interventi sociali a favore di persone sorde, cieche e ipovedenti, compresi i servizi di integrazione di tali soggetti nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione nonché ai percorsi di primo e secondo livello dell'istruzione degli adulti nonché le funzioni relative agli interventi sociali a favore dei figli minori riconosciuti dalla sola madre, con priorità per quelli accolti in comunità.

I servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap (trasporto scolastico) spettano:

- a) alla Regione, per quanto attiene gli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione;
- b) ai Comuni, per gli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica.

Non è prevista una disciplina transitoria.

Con DGRV n. 949 del 23 giugno 2017, in applicazione di quanto disposto dalla L. R. 30/2016, si è dato atto che le Province continuano ad esercitare le funzioni di promozione, coordinamento, incentivazione degli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre e dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio, in materia di istruzione secondaria superiore, rientranti nella materia del sociale riallocata in capo alla Regione, fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo, da attuarsi con le leggi e i provvedimenti della Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e dell'Osservatorio regionale.

In particolare, relativamente all'acquisizione del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti disabili della vista e dell'udito, per l'anno scolastico 2017-2018, al fine di garantire la continuità dei servizi, la deliberazione citata ha disposto che le Province procedano, ai sensi di legge, con il rinnovo dei contratti in essere, ove previsto, ovvero con l'indizione di gare per l'acquisizione dei servizi. Lo stesso provvedimento ha, altresì, disposto che, a seguito dell'esercizio effettivo delle funzioni in capo alla Regione del Veneto, indicato all'1/1/2018, quest'ultima subentrerà nei contratti in essere.

Relativamente ai "servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio, in materia di istruzione secondaria superiore" e agli "interventi sociali relativi ai figli minori riconosciuti dalla sola madre" la DGR n. 949 del 2017 ha disposto che, con successiva deliberazione della Giunta



regionale, sarebbero state date indicazioni in merito a tali servizi, e l'assunzione della titolarità regionale a far data dal 1 gennaio 2018.

Con DGRV 1394/2017 è stato disposto che:

1. per i servizi di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti disabili della vista e dell'udito, le Province procedono, ai sensi di legge, con il rinnovo, se previsto, dei contratti in scadenza ovvero con l'indizione di nuove gare per l'intero anno scolastico 2017 - 2018;
2. per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio, in materia di istruzione secondaria superiore, le Province proseguono nell'erogazione dei servizi per l'intero anno scolastico 2017 - 2018;
3. per gli interventi sociali relativi ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, le Province proseguono, nell'erogazione dei medesimi interventi secondo i termini e le modalità vigenti e che gli stessi dovranno concludersi entro il corrente esercizio 2017. Per gli esercizi successivi, la Regione si riserva di ricondurre la programmazione della predetta linea di intervento nell'ambito delle iniziative di settore con priorità per i minori riconosciuti dalla sola madre e accolti in comunità;
4. Con decorrenza dal 1 gennaio 2018, a seguito dell'esercizio effettivo delle funzioni in capo alla Regione del Veneto, quest'ultima subentrerà nei rapporti in essere di cui ai punti precedenti;
5. è determinato in Euro 7.500.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa, per il periodo dall'1/1/2018 al 31/7/2018.

Si tratta adesso di definire con la Regione tempi e modalità del subentro regionale.

FINANZIAMENTO FUNZIONI NON FONDAMENTALI

E' necessario definire con la Regione l'ammontare del finanziamento delle funzioni non fondamentali alla luce di quanto previsto dall'art. 5 della L. R. 30/2016 e dagli articoli 11, 22 e 46 della L. R. 45/2017.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
avv. Carlo Rappicavoli



PROVINCIA DI TREVISO

RISORSE CORRENTI ANNO 2017

Art. 16, comma 2, D. L. 50/2017 (art. 1, comma 418, L. 190/2014)	Art. 16, comma 3, D. L. 50/2017 (art. 47, comma 2, D. L. 66/2014)	D. Lgs. 68/2011, art. 21. Fondo sperimentale di riequilibrio	Art. 19, comma 1 D. L. 66/2014 - Riduzione costi politica	Art. 17, comma 1, D. L. 50/2017 (contributo di cui all'art. 1, comma 754, L. 208/2015)	Art. 20, comma 1, D. L. 50/2017 (contributo di Euro 180 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018)	Art. 1, comma 438, Legge 232/2016	Art. 15 quinquies D. L. 91/2017 - Decreto "Mezzogiorno"	SALDO
€ 44.318.297,64	€ 6.363.713,80	€ 4.657.011,91	€ 962.312,81	€ 3.648.754,59	€ 2.985.344,66	€ 14.803.845,48	€ 2.333.100,00	-€ 32.530.291,43

RISORSE CORRENTI ANNO 2018

Art. 16, comma 2, D. L. 50/2017 (art. 1, comma 418, L. 190/2014)	Art. 16, comma 3, D. L. 50/2017 (art. 47, comma 2, D. L. 66/2014)	D. Lgs. 68/2011, art. 21. Fondo sperimentale di riequilibrio	Art. 19, comma 1 D. L. 66/2014 - Riduzione costi politica	Art. 17, comma 1, D. L. 50/2017 (contributo di cui all'art. 1, comma 754, L. 208/2015)	Art. 20, comma 1, D. L. 50/2017 (contributo di Euro 180 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018)	Art. 1, comma 438, Legge 232/2016	Art. 1, comma 838, Legge bilancio 2018 (stimato)	SALDO
€ 44.318.297,64	€ 6.363.713,80	€ 4.657.011,91	€ 962.312,81	€ 3.648.754,59	€ 2.985.344,66	€ 14.803.845,48	€ 5.257.523,65	-€ 29.605.867,78

CONTRIBUTO VIABILITA'

PROVINCIA	ANNO 2017 Art. 16, comma 2, D. L. 50/2017 (art. 1, comma 418, L. 190/2014)	ANNO 2018 Art. 1, comma 1076, Legge bilancio 2018 (stimato)	ANNO 2019 Art. 1, comma 1076, Legge bilancio 2018 (stimato)	ANNO 2020 Art. 1, comma 1076, Legge bilancio 2018 (stimato)
Treviso	€ 2.080.191,00	€ 1.468.370,11	€ 3.670.925,27	€ 3.670.925,27